



Prot. n. 4644 del 12/05/2026

**Bando per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per il triennio
accademico 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, Musicali e Coreutiche di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, approvato in via definitiva con Decreto n. 432 del 21 ottobre 2005 del Dirigente Generale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

VISTO il Regolamento per l'elezione del Direttore, prot. n. 9302 del 11/09/2020;

RAVVISATA l'esigenza di provvedere allo svolgimento delle elezioni del Direttore al quale sarà conferito l'incarico per il triennio accademico 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029;

DECRETA

Il Collegio dei Professori per le elezioni per il conferimento dell'incarico triennale 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 di Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, **si terrà il giorno 3 luglio 2026. Il collegio è programmato dalle ore 10.00 e prevede la presentazione delle candidature; al termine della presentazione si procederà ad una prima votazione fino alle ore 13:30** e, nel caso di mancata elezione, si procederà ad una seconda votazione, per l'**eventuale ballottaggio sempre il giorno 3 luglio 2026** alle ore 14:30 presso l'Aula Magna dell'Accademia, Dorsoduro 423, 30123 - Venezia.

Il Collegio convocato il 3 luglio 2026 si terrà in presenza presso l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

La procedura elettorale si svolgerà secondo le seguenti modalità:

Articolo 1 – Presentazione delle candidature

I docenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, potranno presentare la propria candidatura al protocollo dell'Accademia, a pena di decadenza, **entro le ore 12.00 dell'8 giugno 2026 in una delle seguenti modalità:**

- **tramite PEO** all'indirizzo protocollo@accademiavenezia.it;
- **tramite PEC** all'indirizzo accademiavenezia@pec.it.

La documentazione comprende:

- a. Domanda di candidatura;
- b. Curriculum vitae;
- c. Linee programmatiche secondo quanto previsto dal seguente articolo 2;
- d. Copia di un documento d'identità in corso di validità.



Le domande devono essere corredate di sottoscrizione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex Regolamento dell'UE n. 679/2016.

Articolo 2 – Elettorato passivo

Il Direttore è eletto, a norma dell'art. 7, comma 5, dello Statuto, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Aver maturato almeno 5 (cinque) anni di servizio di ruolo;
- b. Pregresse esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

Il possesso dei titoli richiesti per l'eleggibilità è attestato dal candidato in un *curriculum* reso in forma di autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed allegata alla proposta di candidatura contenente le linee programmatiche che si intendono perseguire nel corso del mandato.

La valutazione dei titoli sarà effettuata entro il giorno **12 giugno 2026** dalla Commissione elettorale di cui al successivo art. 4.

L'elenco dei candidati ammessi, i relativi *curricula* ed i programmi, saranno pubblicati, a cura della Commissione elettorale, sul sito dell'Accademia nel rispetto della normativa sulla Privacy entro il giorno **12 giugno 2026** e ivi resteranno pubblicati per la consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, in mancanza di eventuali ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intendono confermate le candidature.

Articolo 3 – Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R 28 febbraio 2003, n. 132, e dell'art. 7, comma 5, dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti in servizio presso l'Accademia con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e posti vacanti sino al termine dell'anno accademico.

L'elenco di tutti i docenti con diritto di voto verrà redatto e pubblicato a cura della Commissione Elettorale entro il giorno **12 giugno 2026**.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, potranno essere sanate fino all'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 4 – Commissione elettorale

Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sovrintende la Commissione Elettorale, nominata dal Direttore su designazione del Collegio dei docenti e composta da tre docenti, dei quali uno con funzione di Presidente.

La Commissione elettorale sceglie tra i suoi componenti un segretario con funzioni di verbalizzazione.

La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

1. Acquisizione dell'elenco degli elettori;
2. Verifica e ammissibilità delle candidature presentate;
3. Esame dei ricorsi sulle candidature;
4. Nomina del Presidente del seggio elettorale e degli scrutatori;



5. Predisposizione della scheda elettorale;
6. Verifica dei verbali del Seggio elettorale, proclamazione provvisoria del candidato eletto ed esame eventuali ricorsi.

Non può far parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato.

La designazione della Commissione elettorale avverrà il giorno **10 giugno 2026** in un **Collegio dei Professori** che sarà convocato, con modalità mista (da remoto ed in presenza), alle ore 10.30.

Articolo 5 – Seggio elettorale

Il Seggio elettorale è composto dal Presidente e da due scrutatori, scelti tra i docenti non candidati, nominati dalla Commissione elettorale almeno 48 ore precedenti l'inizio delle votazioni.

Del seggio elettorale possono far parte i componenti della Commissione elettorale.

Il Seggio elettorale:

1. Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
2. Garantisce la libertà e segretezza nella espressione del voto;
3. Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
4. Redige i verbali di voto.

Articolo 6 – Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto.

A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previo accertamento della identità personale, precedentemente controfirmata dai componenti del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico.

L'elettore accederà ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante apposizione di una X sul nominativo del candidato che intende votare.

La scheda, ripiegata, viene inserita nell'apposita urna da un componente del seggio o dallo stesso elettore.

Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio, se presenta segni di identificazione o se sulla stessa siano espresse più preferenze.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso.

Il seggio elettorale decide immediatamente su eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto sentiti gli elettori che hanno interesse e, se presenti, i candidati. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate ed il verbale è sottoscritto dai componenti del seggio elettorale.

Articolo 7 – Metodo d'elezione

Le votazioni per l'elezione del Direttore sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più 1 con arrotondamento per difetto), sia nella prima seduta che all'eventuale ballottaggio.



Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà più uno con arrotondamento per difetto). In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Sarà nominato Direttore il candidato al ballottaggio che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti (metà più uno con arrotondamento per difetto).

In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso le elezioni non risultino valide per il mancato raggiungimento del quorum, si darà avvio ad una nuova procedura elettorale.

Articolo 8 – Modalità di scrutinio, ricorsi e pubblicità

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione, al Presidente della Commissione elettorale.

Questi, visto il risultato elettorale, procederà a renderlo noto ufficialmente con provvedimento da pubblicare sul sito dell'Accademia.

Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione del candidato utilmente eletto.

Il presente bando elettorale viene pubblicato sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Venezia ed inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca nonché alle altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, al fine di garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Norme finali

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento dell'Accademia.

Si allega l'Informativa sul trattamento dei dati personali per candidati/e ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 e delle ulteriori normative vigenti.

Il Direttore
Prof. Riccardo Caldura